

332. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000. Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo decreto è stato pubblicato in GU n. 186 del 10 agosto 2000 n. 186, ed è entrato in vigore il 25 agosto 2000.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visti i precedenti propri decreti, relativi all'ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale e all'organizzazione dei Dipartimenti;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Considerata, pertanto, l'esigenza di adeguare alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 l'organizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto stesso, di individuare gli uffici e le funzioni di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza, nonché di dettare disposizioni di carattere generale sulla composizione degli uffici di gabinetto dei Ministri senza portafoglio e sulle segreterie degli stessi e dei Sottosegretari presso la Presidenza;

Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

CAPO I

NORME GENERALI

1. Denominazioni. – 1. Nel presente decreto sono denominati:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

e) Segretariato generale, Segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

g) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

2. Strutture della Presidenza. – 1. Costituiscono strutture generali della Presidenza, preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo:

- a) l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
- b) il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
- c) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- d) il Dipartimento per gli affari regionali;
- e) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- f) il Dipartimento della funzione pubblica;
- g) il Dipartimento per le pari opportunità;
- h) il Dipartimento per le riforme istituzionali;
- i) il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- j) il Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- k) il Dipartimento per gli affari economici;

l) l'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

m) l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo:

- a) l'Ufficio del Segretario generale;
- b) il Dipartimento degli affari generali e del personale;
- c) il Dipartimento del cerimoniale di Stato;
- d) l'Ufficio bilancio e ragioneria;
- e) l'Ufficio dei servizi amministrativi e tecnici;
- f) l'Ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;
- g) l'Ufficio del sovrintendente;
- h) l'Ufficio per il controllo interno.

3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:

- a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
- b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
- c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;
- d) l'Ufficio del consigliere militare.

4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.

5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento degli affari generali e del personale.

6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

19. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. – 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale, nonché in materia di comunicazione interna, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 23. Esso cura gli affari relativi all'editoria ed alla stampa.

2. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di nove servizi.
(omissis)